

Consiglio Regionale
Assemblea Legislativa della Liguria
Ufficio di Presidenza

presentato 18-7-11
me 11.25

Genova, 15 luglio 2011

Prot. n. PG/2011/102721

Class. 2011/C2.4/44

Al Signor Presidente
IV Commissione

Al Signor Presidente
VI Commissione

Al Signor Presidente
II Commissione

L o r o S e d i

Oggetto: Disegno di legge n. 163 dell'11
luglio 2011.



Al Signor Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali
S e d e

e p.c.: Ai Settori Consiliari
S e d e

Ai Gruppi Consiliari
S e d e

Si trasmette l'allegato disegno di legge n. 163, approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 5 luglio 2011, avente ad oggetto:

“DISCIPLINA PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E RIORDINO DELLO SPORTELLINO UNICO”.

Alle Commissioni IV e VI riunite per l'esame ai sensi dell'art. 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio Regionale.

Alla II Commissione per il parere di cui all'articolo 85, primo comma, del Regolamento stesso.

Al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1, e dell'articolo 132 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

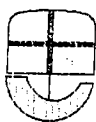
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(Rosario Monteleone)

SCHEMA N. NP/11662
DEL PROT. ANNO 2011

N. 35

IN DATA 05/07/2011



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
Staff Centrale e Servizi Giunta - Settore

SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE : N 3047 del 05/07/2011

OGGETTO : DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E RIORDINO DELLO SPORTELLINO UNICO

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ESAME DELL'ATTO

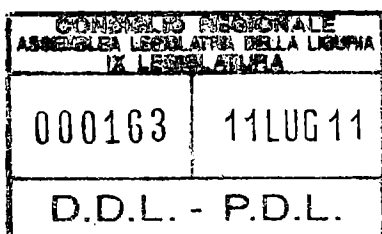
Si ATTESTA che nel corso dell'odierna seduta della Giunta Regionale, PRESIDENTE Marilyn Fusco, con la partecipazione dei seguenti Componenti, che si sono espressi in conformità di quanto a fianco di ciascuno indicato:

PRESENTI	ASSENTI	I COMPONENTI DELLA GIUNTA - SIGNORI	VOTI ESPRESSI		
			FAVOR.	ASTEN.	CONTR.
	X	Claudio Burlando			
X		Marilyn Fusco			
X		Giovanni Barbagallo	X		
	X	Angelo Berlangieri	X		
X		Giovanni Boitano			
	X	Renata Briano	X		
X		Gabriele Cascino			
X		Renzo Guccinelli	X		
X		Claudio Montaldo	X		
	X	Raffaella Patta	X		
X		Lorena Rambaudi			
	X	Sergio Rossetti	X		
	X	Giovanni Enrico Vesco			
7	6		7		

RELATORE alla Giunta Marilyn Fusco - Altro Relatore: Renzo Guccinelli e con l'assistenza del Segretario Generale e del Dott. Fiordaliso Cristina, che ha svolto le funzioni di SEGRETARIO

LA GIUNTA REGIONALE

all'unanimità HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale da pag. 1 a pag. 19 della presente cartella, autenticato dal Segretario della Giunta Regionale.



Data - N. SEGRETARIO

Carla Patta 5.07.2011

Il presente ATTO viene contraddistinto col numero, a margine indicato, del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE - Parte I

RISULTANZE
DELL'ESAME

PAGINA : 1

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA

P..... C..... C.....

L'ISTRUTTORE

(Patrizia Dallasta)

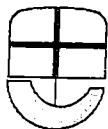
CODICE PRATICA :

DDL SUAP

COD. ATTO

DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

SCHEMA N.....NP/11662
DEL PROT. ANNO2011



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi
Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione - Settore

OGGETTO : DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E RIORDINO DELLO SPORTELLO UNICO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL TESTO

N.

del REGISTRO ART. 1 DELLA GIUNTA

IN

DATA

Relazione illustrativa

In base alle disposizioni dell'articolo 38, comma 3, del Decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n.133 e di quanto stabilito dal D.P.R. 7 settembre 2010, n.160 recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive":

- lo Sportello unico per le attività produttive costituisce il punto di accesso unico ai servizi della PA per le imprese, voluto anche dalla Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, in merito a tutte le vicende amministrative riguardanti un'attività produttiva al fine di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento conclusivo per la realizzazione dell'intervento richiesto;
- lo sportello unico è, pertanto, uno strumento di semplificazione amministrativa che opera attraverso il **procedimento unico**, insieme di atti ed endoprocedimenti istruttori finalizzati all'adozione dell'unico provvedimento;
- sono previsti due tipi di procedimenti:
 - il procedimento automatizzato (artt.5-6 del DPR 160/2010) entrato in vigore dal 29.03.2011, che si realizza mediante la trasmissione informatizzata delle istanze e documenti relativi al procedimento tramite PEC e concerne i procedimenti effettuabili tramite SCIA;
 - il procedimento ordinario (Capo IV del DPR 160/2011), che entrerà in vigore dall' 01.10.2011, che comprende tutti i restanti procedimenti in cui siano anche coinvolte più amministrazioni, che possono richiedere la convocazione di una conferenza dei servizi e/o procedure urbanistico-edilizie semplificate e raccordate con le procedure di VIA o di verifica - screening;
- i Comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in Convenzione con le Camere di Commercio. Qualora i comuni non si siano accreditati sul portale impresainungiorno entro il termine del 28.3.2011 dimostrando di avere i requisiti previsti dal DPR 160/2010,

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Elda Traverso)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott.a Laura Mucci)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Paolo S. 07.2011)

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

AUTENTICAZIONE COPIE

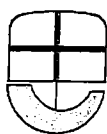
CODICE PRATICA :

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dallasta)

DDL SUAP

PAGINA : 1

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



la competenza a gestire le procedure di SUAP è attualmente in capo alle Camere di commercio. I comuni non ancora accreditati possono ancora subentrare una volta acquisiti i necessari presupposti tecnici;

- anche nel caso in cui la gestione del SUAP sia in capo alle Camere di commercio resta ferma la responsabilità del procedimento in capo all'Ente locale in quanto le camere di commercio assumono solo il ruolo materiale di "supporto informatico" procedendo all'inoltro alla casella PEC del comune delle pratiche in arrivo ed alle successive comunicazioni telematiche all'interessato ed alle amministrazioni coinvolte nel procedimento;
- l'Unioncamere Italiana delle Camere di Commercio ha realizzato e gestisce il portale nazionale www.impresa.gov.it, che:

- offre un'interfaccia unica per le imprese per svolgere una serie di adempimenti connessi alla loro attività lavorativa e produttiva;
- gestisce alcuni servizi per le amministrazioni centrali dello Stato e altri potranno essere aggiunti in seguito su loro richiesta, senza che questo implichi il coinvolgimento dei SUAP.

Risulta cruciale per l'effettivo raggiungimento dei risultati che la normativa nazionale si pone di semplificazione, razionalizzazione e facilitazione dei rapporti delle imprese con le pubbliche amministrazioni, locali e statali, coinvolte nei vari procedimenti lo svolgimento di azioni di:

1. **revisione**, in chiave di semplificazione e razionalizzazione, della normativa regionale sugli SUAP contenuta nella LR n. 9/1999 e s.m. e, in particolare, delle disposizioni sulle procedure urbanistico-edilizie per le attività produttive in attuazione della disciplina stabilita negli articoli 5, 6 e 7 del DPR n. 160/2010 e tenuto conto delle innovazioni nel frattempo introdotte dall'articolo 5 del Decreto legge n. 70/2011 (decreto sviluppo);
2. **coordinamento** dell'organizzazione complessiva del sistema degli Sportelli unici delle attività produttive e attivazione del processo di standardizzazione delle procedure e delle modulistiche a livello regionale;
3. **individuazione** degli interventi tecnologici a supporto delle azioni indicate al precedente punto 2;
4. **consultazione e collaborazione** con le associazioni di categoria delle attività produttive e degli ordini professionali per la partecipazione al percorso di miglioramento dei processi e di semplificazione delle procedure.

La presente legge si propone pertanto di:

- a) operare una revisione in chiave di semplificazione e snellimento delle procedure urbanistico-edilizie già stabilite nella legge regionale 9/1999 per la realizzazione degli interventi concernenti attività produttive in senso lato nei termini che saranno definiti nell'articolo 1, comma 3 della legge, inserendo, altresì, apposite misure agevolatrici per l'ampliamento degli insediamenti produttivi esistenti in attuazione dello specifico impegno al riguardo assunto dalla Giunta a seguito dell'ordine del giorno votato all'unanimità dal

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa *Elda Traverso*)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott.a *Laura Muesi*)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. *Daniela Casanova*)

Data - IL SEGRETARIO

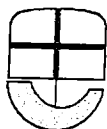
Costa Rinaldi 5.07.2011

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(*Patrizia Dallasta*)

CODICE PRATICA :

DDL SUAP



Consiglio regionale nella seduta del 25.2.2011 prima della approvazione della l.r. n.4/2011;

- b) acquisire una funzione operativa centrale rilevante, mettendo i Comuni, sia quelli accreditatisi sia quelli che opereranno tramite il sistema camerale, nelle condizioni più favorevoli per adempiere ai propri compiti;
- c) facilitare le azioni di aggregazione dell'esercizio delle funzioni comunali;
- d) perseguire concretamente l'obiettivo dell'omogeneità applicativa delle normative e delle procedure, avviando un processo che potrà arrivare a garantire ad ogni impresa l'uniformità dei livelli di servizio erogati da ciascun SUAP regionale: il territorio ligure si potrà presentare quindi al mercato come un *unicum* in grado di erogare servizi amministrativi di qualità, favorendo il marketing territoriale. Tale intervento da parte della Regione corrisponde anche alle richieste delle associazioni di categoria delle imprese e dell'artigianato che in molte occasioni hanno sottolineato la necessità che vengano definiti a livello regionale procedimenti omogenei. La nuova normativa, pertanto, prevede di:
- costituire una rete regionale dei SUAP;
 - definire percorsi e strumenti che possano avviare il processo di progressivo snellimento delle varie procedure e dare avvio ad un nuovo modello di istruttoria e gestione telematica delle istanze proveniente dalla attività produttive;
- e) realizzare un repository regionale, con il quale acquisire una conoscenza *on line* della dinamica del rapporto tra impresa e territorio, utile strumento per il monitoraggio e la programmazione dei propri interventi sia territoriali che produttivi.

La normativa proposta comporterà, a carico della Regione, un rilevante impegno amministrativo, organizzativo e tecnologico. Tale impegno avrà un "picco" nelle fasi di messa a punto e si stabilizzerà nel tempo in modo continuativo per supportare i SUAP attivati per quanto riguarda gli aspetti tecnologici ed un presidio continuativo del rapporto organizzativo, gestionale ed amministrativo con i gruppi di coordinamento locali e nazionali per lo sviluppo e la manutenzione continua dei procedimenti, della modulistica sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio dell'andamento del sistema complessivo dei SUAP. Quello della semplificazione amministrativa, infatti, è un processo in continuo divenire che una volta avviato deve procedere con regolarità ed impegno di tutte le componenti interessate.

Relazione articolata

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Eida Traverso)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott.ssa Laura Mussi)

5-7-2011

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. Daniele Casanova)

5/7/11

Data - IL SEGRETARIO

Patrizia Dellasta 5.07.2011

**RELAZIONE
ILLUSTRATIVA**

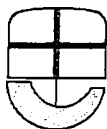
AUTENTICAZIONE COPIE

**SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA**

P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dellasta)

CODICE PRATICA :

DDL SUAP



Articolo 1 (Oggetto e finalità)

L'articolo indica gli obiettivi della legge ed il campo di applicazione. In considerazione della rilevanza dell'intervento legislativo proposto e dell'effettivo snellimento delle procedure che è stato possibile prevedere in attuazione anche degli ultimi interventi normativi nazionali, nonché della necessità di agevolare tutti gli interventi che possono aiutare lo sviluppo economico della regione, l'ambito di applicazione della legge è stato definito in modo ampio, comprendendo anche le attività e gli interventi relativi agli impianti ed infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili, gli allacciamenti ai servizi di rete, la tele telecomunicazione, nonché le opere di manutenzione straordinaria e di miglioramento o maggiore efficienza degli impianti esistenti nell'ambito delle infrastrutture ferroviarie, autostradali e portuali.

Articolo 2 (Sportello unico per le attività produttive)

L'articolo recependo quanto previsto dalla normativa nazionale definisce la natura e le funzioni degli SUAP e la sua obbligatorietà, chiarendo le responsabilità relative ai procedimenti gestiti.

Articolo 3 (Svolgimento del procedimento in via telematica)

L'articolo precisa l'obbligo della gestione di tutte le procedure afferenti al SUAP in via telematica mediante l'utilizzo della rete regionale dei SUAP.

Articolo 4 (Rete regionale dei SUAP)

Viene prevista la costituzione della rete regionale dei SUAP quale struttura tecnologica dedicata al collegamento tra i SUAP e gli altri enti che intervengano nei procedimenti gestiti. L'articolo indica le azioni e gli interventi che la Regione intende predisporre per garantire l'interoperabilità complessiva del sistema.

Articolo 5 (Tavolo di coordinamento regionale della rete dei SUAP)

L'articolo disciplina l'istituzione del Tavolo di coordinamento regionale della rete dei SUAP che sarà lo strumento di concertazione tramite il quale la Regione in stretto collegamento con gli enti locali territoriali ed il sistema delle Camere di commercio intende perseguire uniformità ed omogeneità interpretativa ed applicativa delle procedure afferenti i SUAP, nonché il coordinato sviluppo delle modalità telematiche di gestione delle istruttorie degli Sportelli unici.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa *Elda Traverso*)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott.a *Laura Mucci*)

5-7-2011

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. *Daniele Casanova*)

5/7/11

Data - IL SEGRETARIO

S. 07/2011

Patrizia Dall'asta

**RELAZIONE
ILLUSTRATIVA**

AUTENTICAZIONE COPIE

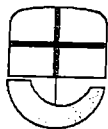
**SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA**
P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(*Patrizia Dall'asta*)

CODICE PRATICA :

DDL SUAP

PAGINA : 4

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



Articolo 6 (Banca dati regionale SUAP)

La banca dati regionale dei procedimenti costituisce lo strumento che dovrà consentire di standardizzare ed uniformare a livello regionale e rendere trasparenti le informazioni ed i procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive e dovrà contenere, in relazione ai singoli procedimenti l'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica e dei relativi allegati da utilizzare uniformemente nel territorio regionale.

Articolo 7 (SCIA per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive)

L'articolo 7 contiene la disciplina della SCIA, avente immediati effetti abilitativi dalla data di sua presentazione ed applicabile agli interventi urbanistico-edilizi individuati nell'Allegato 1 alla presente legge e relativi a tutte le attività specificate nel precedente art. 1, comma 2, lettere a), b), c) e d).

Tale disposizione, costituente attuazione dell'articolo 5 del DPR n. 160/2010 nonché dell'art. 19 della L. n. 241/1990 e s.m. e i., si dà carico di individuare il relativo campo di applicazione di detta nuova procedura semplificata mutuando le fattispecie di interventi che possono fruirne dalla LR n. 16/2008 e s.m. e, in particolare, dall'articolo 21, comma 2 (recante la comunicazione di avvio dell'attività) e dall'art. 23 (concernente gli interventi soggetti a DIA obbligatoria). Pertanto risultano ricompresi nell'ambito di applicazione della SCIA tutti gli interventi in oggi già assoggettati dalla citata LR n. 16 a comunicazione di avvio dell'attività nonché alcuni ulteriori interventi di minore incidenza che, pur se attualmente assoggettati a DIA obbligatoria, non risultano riconducibili alle fattispecie soggette a rilascio di permesso di costruire ai sensi della legislazione statale (artt. 22, commi 1 e 2 del DPR n. 380/2001 e s.m.) e, quindi, a c. d. "Superdia" o DIA alternativa rispetto a tale titolo. Invero, a seguito dell'entrata in vigore della recente normativa statale sulla SCIA (cfr. art. 19 L. n. 241/1990 e s.m., come da ultimo modificato ed interpretato dall'art. 5, comma 2, lettera b), punto 2 e lettera c) del DL n. 70/2011) risultano da ricomprendere nel campo di applicazione della SCIA gli interventi urbanistico-edilizi già in precedenza assoggettati a c.d. "DIA semplice" dal citato art. 22, commi 1 e 2 del DPR n. 380, ma non anche gli interventi soggetti a DIA alternativa o sostitutiva del rilascio di permesso di costruire (c.d. "Superdia" di cui al ridetto art. 22, comma 3).

I presupposti per l'applicazione della SCIA agli interventi individuati nell'Allegato 1 sono costituiti dalla conformità degli stessi alla disciplina urbanistica e territoriale (oltreché alle normative igienico-sanitarie, ambientali, di sicurezza, prevenzione incendi) e dal fatto che gli immobili interessati non siano soggetti a vincoli ambientali, paesistici o culturali nonché dall'assenza dell'obbligo di conseguire il preventivo rilascio di altri assensi o autorizzazioni, pareri od atti amministrativi, fatto salvo il caso in cui l'interessato disponga già dei titoli abilitativi e/o degli atti presupposti e li produca unitamente alla SCIA.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Elda Traverso)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott.ssa Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

S. G. 2011

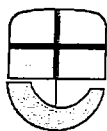
**RELAZIONE
ILLUSTRATIVA**

AUTENTICAZIONE COPIE
**SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA**
P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dallasta)

CODICE PRATICA :

DDL SUAP

SCHEMA N.....NP/11662
DEL PROT. ANNO2011



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi
Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione - Settore

La SCIA disciplinata da tale articolo sostituisce a fini edilizi la comunicazione di avvio dell'attività di cui all'art. 21, comma 2 e ss. della LR n. 16/2008 e s.m. e, nei casi espressamente individuati nel comma 2 dell'articolo a commento, deve essere corredata dalla relazione tecnica e dagli elaborati progettuali in parte già previsti nel medesimo articolo 21.

Nel comma 4 dell'art. 7 sono state recepite le disposizioni sull'attività di controllo e sui provvedimenti di inibizione dell'attività e sanzionatori applicabili in base al citato art. 19, commi 3 e 6 della L. 241 in caso di accertata carenza dei presupposti e dei requisiti per la presentazione della SCIA nonché di false attestazioni.

Nell'ultimo comma del presente articolo si è previsto che l'elenco delle categorie di interventi soggetti a SCIA, riportato nell'Allegato 1 al DDL, sia suscettibile di aggiornamento mediante deliberazione della Giunta regionale in adeguamento a sopravvenute disposizioni statali e regionali stante la continua evoluzione della materia.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Alda Traverso)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott.ssa Laura Musai)

5-7-2011

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. Daniele Casanova)

5/7/11

Data - IL SEGRETARIO

5.07.2011

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA

P..... C..... C.....

L'ISTRUTTORE

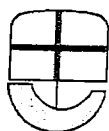
(Patrizia Ballasta)

CODICE PRATICA :

DDL SUAP

PAGINA : 6

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



Articolo 8 (Interventi urbanistico-edilizi rientranti nell'Allegato 1 comportanti rilascio di autorizzazioni, pareri ed altri atti di assenso)

Con l'articolo a riferimento si è stabilito che in caso di interventi ricadenti nell'Allegato 1, e cioè nel campo di applicazione della SCIA, ma per la cui realizzazione sia prescritto il preventivo rilascio di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso di competenza di amministrazioni pubbliche e l'interessato non ne disponga già all'atto prima della presentazione della SCIA, è possibile, presentare istanza al SUAP (corredata della documentazione prescritta dall'art. 7 per il tipo di intervento urbanistico-edilizio) volta all'acquisizione delle autorizzazioni, pareri ed altri atti di assenso a vario titolo prescritti in applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 9, ove il rilascio dei suddetti atti sia soggetto ad un termine inferiore a 90 giorni, ovvero delle disposizioni di cui al successivo art. 10 ove per il rilascio dei medesimi atti sia previsto un termine superiore a 90 giorni. Pertanto in dette ipotesi, una volta acquisiti o formati per silenzio assenso i titoli abilitativi o gli atti ad essa presupposti nei modi sopra indicati, l'istanza presentata acquisterà efficacia di SCIA, fermo restando che, qualora per effetto dei suddetti titoli abilitativi o atti presupposti fosse necessario modificare la documentazione a corredo dell'istanza, l'interessato presenterà apposita SCIA al SUAP a norma dell'art. 7.

Articolo 9 (DIA obbligatoria per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive e procedimento mediante conferenza di servizi)

L'articolo 9 prevede la disciplina della DIA obbligatoria per gli interventi urbanistico-edilizi individuati nell'Allegato 2 alla presente legge aventi un'incidenza più elevata rispetto a quelli assoggettati a SCIA ed applicabile alle prime tre tipologie di attività produttive indicate nel precedente art. 1, comma 3, lettere a), b) e c) (con esclusione, quindi, delle attività di cui alla lettera d), in quanto già assoggettate a speciali procedimenti approvativi regolati da normativa statale, quale quella di cui al DPR n. 387/1994 e s.m. recante la procedura per l'approvazione delle opere statali o di interesse statale).

In particolare, con tale disposizione, si è inteso dare attuazione all'art. 7 del DPR 160/2010, mutuando dalla LR n. 16/2008 e s.m. parte degli interventi attualmente già soggetti a DIA obbligatoria ai sensi del relativo art. 23, e che non si è ritenuto di poter far confluire nel sopra citato regime della SCIA.

Nell'elenco degli interventi realizzabili mediante DIA obbligatoria, riportato nell'Allegato 2, sono stati inseriti quelli che, in base al combinato disposto dell'art. 22, comma 3 del DPR n. 380/2001 e dell'art. 23 della LR n. 16, concretano interventi attualmente soggetti in base a disciplina statale:

a) a c.d. Superdia (Dia alternativa o sostitutiva del permesso di costruire) in quanto eccedenti la categoria della ristrutturazione edilizia c.d. "leggera" (e, quindi, riconducibili nella categoria della c.d. "ristrutturazione edilizia pesante") o, comunque concretanti nuova costruzione (cfr. art. 22, comma 3 DPR n. 380/2001 e s.m.);

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Elda Traverso)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott.ssa Laura Mussi)

5-7-2011

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. Daniele Casanova)

5/7/11

Data - IL SEGRETARIO

A. S. O. T. 2011

**RELAZIONE
ILLUSTRATIVA**

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

**SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA**

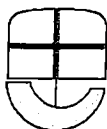
DDL SUAP

P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dallasta)

PAGINA : 7

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

SCHEMA N.....NP/11662
DEL PROT. ANNO2011



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi
Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione - Settore

b) relativamente agli impianti di produzione di energia, alla recente Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) prevista dal D.lgs. n. 28/2011 in materia di energie rinnovabili, in quanto disciplina speciale che il legislatore statale non ha riassorbito nella SCIA sostitutiva della DIA.

Il comma 2 della disposizione a commento prevede che i lavori edilizi relativi agli interventi realizzabili mediante DIA obbligatoria possano essere iniziati al decorso del termine di trenta giorni dalla relativa presentazione, salvi casi in cui a fronte di immobili soggetti a vincoli ambientali paesistici o culturali si applichino le specifiche disposizioni di raccordo previste nel successivo comma 3. In particolare, nel caso di interventi soggetti a DIA, ma che richiedano il preventivo rilascio di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso di competenza di diverse amministrazioni pubbliche per il cui rilascio siano previsti termini non superiori a novanta giorni, è stato previsto che il responsabile del SUAP possa scegliere alternativamente se:

1. indire una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m., da concludersi nel termine di trenta giorni dalla relativa indizione;
2. scaduto il termine previsto per l'assunzione delle determinazioni delle amministrazioni tenute al rilascio di tali atti, concludere in ogni caso il procedimento, considerando acquisito l'assenso di tali amministrazioni in virtù del richiamo sancito nell'articolo 7, comma 3 del DPR n. 160/2010 al disposto dell'art. 38, comma 3, lettera h) del DL n. 112/2008, come convertito dalla L. n. 133/2008 ("in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'Amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso"), dando atto che la DIA è comunque divenuta efficace, con conseguente possibilità di inizio dei lavori.

Nell'ultimo comma del presente articolo si è ribadita la possibilità già contemplata nel precedente art. 7, comma 7 che l'elenco degli interventi soggetti a DIA obbligatoria, sia aggiornabile mediante deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 10 (Procedimento unico di conferenza di servizi)

L'articolo 10 del DDL disciplina la procedura applicabile nel caso in cui le istanze presentate al SUAP, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 360/2010, abbiano ad oggetto interventi edilizi soggetti a rilascio di permesso di costruire e non rientranti tra le opere soggette a DIA obbligatoria a norma del precedente art. 9 o che, ancorché riconducibili a quelli realizzabili mediante DIA obbligatoria, comportino l'acquisizione di atti di assenso di competenza di diverse amministrazioni, per il cui rilascio sia previsto un termine superiore a novanta giorni o siano comunque soggetti a procedure di VIA o di verifica-screening. Viene espressamente confermata l'operatività delle speciali procedure di cui alla LR n. 1/2007 e s.m. concernente le attività commerciali e di cui all'art. 29 della LR n. 16/2008 e s.m. concernente la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili diversi da quelli

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Elda Traverso)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott.ssa Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. S. O. 2011)

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA

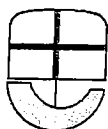
DDL SUAP

Procedimento unico di conferenza di servizi

PAGINA : 8

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

SCHEMA N. NP/11662
DEL PROT. ANNO 2011



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi
Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione - Settore

contemplati negli Allegati n. 1 e 2 del presente DDL e, quindi gli impianti che, in via residuale, sono assentibili mediante autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia in esito a procedimento di conferenza di servizi.

Per gli interventi previsti nel relativo comma 1, al fine di consentire il rilascio contestuale dei diversi atti di assenso, è stata prevista l'obbligatoria indizione da parte del responsabile del SUAP della conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m., da concludersi nel termine di novanta giorni dalla relativa indizione.

Nel comma 3 e seguenti dell'articolo a commento sono contenute apposite norme procedurali per l'approvazione degli interventi urbanistico-edilizi comportanti anche l'approvazione di varianti ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e/o territoriale. In particolare tale disciplina - con la quale vengono sostituite ed aggiornate le disposizioni attualmente contenute nell'art. 18 della LR n. 9/1999 - persegue l'obiettivo di conseguire una più tempestiva conclusione dei relativi procedimenti, garantendo, al contempo, l'assolvimento delle necessarie fasi di pubblicità-partecipazione e l'acquisizione delle preventive determinazioni di assenso degli organi degli enti territoriali competenti in materia urbanistico-territoriale.

Si evidenziano di seguito i profili più rilevanti del procedimento ridisciplinato dal presente articolo, che sono stati in parte mutuati dalla disciplina di cui all'art. 59 della LR n. 36/1997 e s.m.:

a) l'istanza presentata al SUAP deve essere corredata da apposita relazione descrittiva delle opere e del relativo rapporto con gli atti di pianificazione territoriale, urbanistica e con le normative in materia paesistica e ambientale (comma 3);

b) a seguito della presentazione dell'istanza è prevista la diretta convocazione da parte del SUAP di conferenza di servizi in seduta referente per l'illustrazione del progetto e avvio della relativa istruttoria (ribadendo l'assenza dell'obbligo di acquisizione in questa fase del preventivo assenso del Consiglio comunale sulle varianti sottese al progetto presentato), con successiva fase di pubblicità-partecipazione mediante deposito degli atti presentati in tale conferenza per almeno quindici giorni consecutivi con possibilità, nello stesso termine, di presentazione di osservazioni da parte di qualsiasi interessato (commi 4 e 5);

c) il responsabile del SUAP può richiedere, per una sola volta entro 15 giorni dalla data di svolgimento della conferenza referente, l'integrazione degli atti con sospensione del termine per la conclusione del procedimento (comma 6);

d) il termine per la conclusione del procedimento di conferenza di servizi deliberante è stabilito in novanta giorni dalla seduta di conferenza referente (comma 7) e in centocinquanta giorni nel caso di interventi edilizi soggetti a procedura di VIA o verifica-screening, e la pronuncia regionale da rendersi in esito al procedimento di VIA o di verifica-screening confluisce nel procedimento di conferenza di servizi attivato dallo SUAP (comma 10)

e) ove la pronuncia regionale di VIA o di verifica screening contenga prescrizioni che comportino l'adeguamento del progetto, la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 9 è sospesa fino alla consegna degli atti contenenti l'adeguamento stesso (comma 11)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Elda Traverso)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott.ssa Laura Musci)

5-7-2011

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

5.07.2011

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

AUTENTICAZIONE COPIE

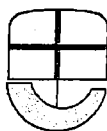
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
F..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dallasta)

CODICE PRATICA:

DDL SUAP

PAGINA : 9

COD. ATTO: DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



Articolo 11 (Interventi edilizi per lo sviluppo delle attività produttive esistenti ad uso artigianale, industriale, agricolo, turistico-ricettivo, socio assistenziale, commerciale, con esclusione delle grandi strutture di vendita)

Nell'intento di agevolare la realizzazione di interventi di sviluppo delle attività produttive - in attuazione degli impegni assunti dalla Giunta Regionale a seguito di apposito Ordine del giorno espressamente votato all'unanimità dal Consiglio regionale prima dell'approvazione della LR n. 4/2011 di modifica della LR n. 49/2009 (c.d. "Piano Casa") - con l'articolo 11 del DDL a commento sono state introdotte specifiche misure non soggette a limiti di efficacia temporale per interventi edilizi di ampliamento degli insediamenti produttivi esistenti.

In particolare l'articolo 11 prevede la possibilità di realizzare, all'interno del lotto di proprietà, interventi di ampliamento di insediamenti produttivi esistenti destinati ad attività artigianali, industriali purché ubicate in lotti di estensione non superiore a 30000 mq (salvo quanto previsto nel successivo comma 3), agricole ed agrituristiche, alberghiere di tipo tradizionale (con esclusione, quindi, delle RTA e delle attività turistiche ricettive all'aria aperta nonché delle altre attività turistico-ricettive), socio-assistenziali e commerciali con esclusione delle grandi strutture di vendita.

Lo sviluppo dell'attività produttiva in essere può avvenire mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia e nuova costruzione ed è soggetta alle seguenti condizioni inderogabili:

- contestuale ammodernamento tecnologico degli impianti e miglioramento della qualità degli ambienti di lavoro e dell'aspetto esteriore dei manufatti;
- conformità alla destinazione d'uso prevista dalla pianificazione urbanistica comunale, salvi i casi di ampliamento da localizzare in un'area contigua avente destinazione d'uso diversa purché di superficie non superiore al 30% del lotto su cui insiste la costruzione oggetto di intervento e comunque non gravata da vincoli di inedificabilità assoluta in base a normative statali o regionali od atti di pianificazione urbanistica o territoriale;
- conformità alla vigente programmazione commerciale e urbanistica della Regione e per le medie strutture di vendita realizzazione dell'intervento di ampliamento mediante demolizione e ricostruzione dell'intera struttura esistente;
- conformità ai parametri dell'altezza e delle distanze dalle costruzioni previsti per l'area interessata nella pianificazione urbanistica comunale vigente per l'area in cui ricade l'attività produttiva oggetto di ampliamento e, ove non siano fissati limiti di altezza, rispetto dell'altezza massima delle costruzioni esistenti nell'insediamento produttivo, ma senza tener conto a tal fine dell'altezza degli impianti tecnologici necessari per il funzionamento dell'attività;
- conformità con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, dei Piani di Bacino e dei Piani Regolatori Portuali, ma con possibilità, in presenza di discipline che stabiliscono parametri massimi di impermeabilizzazione del suolo, che gli interventi di ampliamento in argomento adottino, in alternativa a

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Elda Traverso)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott.ssa Laura Mossi)

5-7-2011

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. Daniele Casanova)

5/7/11

Data - IL SEGRETARIO

5.04.2011

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

PAGINA : 10

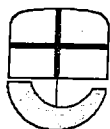
AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dallasta)

CODICE PRATICA :

DDL SUAP

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



- tali parametri, modalità esecutive tali da assicurare la ritenzione temporanea delle acque piovane attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
- f) salvaguardia delle alberature di pregio presenti nell'area di interventi;
 - g) negli ampliamenti degli insediamenti industriali ed artigianali, lungo i confini a contatto con insediamenti a destinazione d'uso diversa da quella produttiva, siano poste a dimora alberature d'alto fusto per la mitigazione degli impatti visivi;
 - h) per gli ampliamenti degli alberghi e delle strutture socio-assistenziali la progettazione architettonica degli interventi assicuri un armonico inserimento rispetto alla costruzione esistente;
 - i) per gli ampliamenti degli edifici utilizzati per l'attività di agriturismo siano rispettate le tipologie edilizie degli edifici esistenti.

Nel comma 2 si è stabilito che gli interventi di cui trattasi non sono cumulabili con gli ampliamenti già consentiti dagli strumenti urbanistici comunali entro soglie predeterminate e possono essere realizzati mediante presentazione al SUAP di DIA obbligatoria in deroga alla disciplina dei piani urbanistici vigenti e/o operanti in salvaguardia, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 nonché il rispetto della dotazione di parcheggi pertinenziali prevista dai piani urbanistici e di quella di opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie per il soddisfacimento degli standard urbanistici prescritti, mediante assunzione dei relativi impegni in apposito atto convenzionale da allegare alla DIA obbligatoria.

Il comma 3 dell'art. 11 contiene una speciale disciplina applicabile agli insediamenti industriali di rilevanti dimensioni, aventi estensione superiore a 30000 mq, prevedendo che negli stessi possano essere realizzati interventi di edilizi di ampliamento delle costruzioni esistenti entro il limite del 20% della superficie coperta finalizzati allo sviluppo dell'attività produttiva, con contestuale onere di ammodernamento tecnologico degli impianti, di miglioramento degli ambienti di lavoro e dell'inserimento paesistico-ambientale dei manufatti. Tale comma risulta in particolare volto a consentire interventi di sviluppo di tali complessi con la medesima procedura agevolata prevista nel comma 2 (DIA obbligatoria in deroga alla disciplina dei piani urbanistici vigenti e/o operanti in salvaguardia, fermo restando il rispetto delle condizioni stabilite nei commi 1 e 2) individuando al contempo, in ragione della rilevanza e delle dimensioni degli stessi, uno specifico limite percentuale per l'incremento della relativa superficie coperta limiti.

Infine nel comma 4 è stato stabilito un vincolo di mantenimento della destinazione d'uso urbanistica per gli edifici oggetto degli interventi in argomento avente durata ventennale per le attività artigianali, industriali, agricole, agrituristiche e commerciali e trentennale per le gli alberghi tradizionali e le strutture socio-assistenziali: tale vincolo è regolato da apposito atto convenzionale da allegare alla DIA obbligatoria e da trascriversi nei registri immobiliari entro la data di ultimazione dei lavori di ampliamento.

Articolo 12 (Sanzioni)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Elida Traverso)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott.ssa Laura Musci)

5-7-2011

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

5.07.2011

**RELAZIONE
ILLUSTRATIVA**

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE

F SERVIZI GIUNTA

P..... C..... C.....

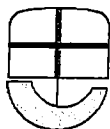
L'ISTRUTTORE

(Patrizia Dallastra)

CODICE PRATICA:

DDL SUAP

SCHEMA N.....NP/11662
DEL PROT. ANNO2011



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi
Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione - Settore

Con tale disposizione, fatte salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle specifiche normative nelle diverse materie (edilizia, paesaggio etc.) e dall'art. 19, comma 6, della L. n. 241/1990 e s.m. per falsità delle autocertificazioni allegate alla SCIA, viene previsto che la realizzazione di interventi urbanistico-edilizi in violazione delle disposizioni contenute negli articoli da 7 a 10 del presente DDL o l'esecuzione di interventi in difformità dalla SCIA o dal titolo edilizio formatosi è soggetta alle sanzioni amministrative stabilite dalle vigenti normative di settore a seconda dei casi interessate (in materia edilizia ci si riferisce alla LR n. 16/2008 e s.m. e per la materia paesistica al D.lgs. n. 42/2004 e s.m.).

Articolo 13 (Norma finanziaria)

Costituisce la norma finanziaria della legge.

Articolo 14 (Norme transitorie)

Nel comma 1 vengono previsti i tempi di costituzione del tavolo di coordinamento regionale previsto dall'articolo 5.

Nel comma 2 si è specificata la facoltà di applicare le disposizioni della presente legge in quanto più favorevoli anche nei confronti delle istanze già presentate prima della sua entrata in vigore ai sensi degli articoli 16 e ss. della LR n. 9/1999 e s.m., sempreché i relativi procedimenti non siano ancora conclusi.

Articolo 15 (Abrogazione di norme)

Viene prevista l'abrogazione delle previgenti disposizioni regionali che disciplinavano l'attività dei SUAP e le relative procedure, nonché di tutte le norme regionali incompatibili con le nuove disposizioni.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Elda Traverso)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott.ssa Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

5-7-2011
S. 07. 2011

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA

DDL SUAP

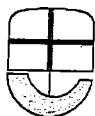
P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Gallasta)

PAGINA : 12

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

SCHEMA N. NP/11662

DEL PROT. ANNO.....2011

**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi
Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione - Settore**OGGETTO** : DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E RIORDINO DELLO SPORTELLO UNICO**DISEGNO DI LEGGE**

N.

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

IN

DATA

TESTO DEGLI ARTICOLI**DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E RIORDINO DELLO SPORTELLO UNICO****TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 – Oggetto e finalità

TITOLO II – SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**Capo I – Disposizioni organizzative**

Articolo 2 – Sportello per le Attività produttive

Articolo 3 – Svolgimento del procedimento in via telematica

Articolo 4 – Rete regionale dei SUAP

Articolo 5 – Tavolo di coordinamento regionale della rete dei SUAP

Articolo 6 – Banca dati regionale SUAP

Capo II – Procedure urbanistico edilizie degli interventi relativi alle attività produttive

Articolo 7 – Scia per gli interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive

Articolo 8 – Interventi urbanistico-edilizi rientranti nell'Allegato 1 comportanti rilascio di autorizzazioni, pareri ed altri atti di assenso

Articolo 9 – DIA obbligatoria per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive e procedimento di conferenza di servizi

Articolo 10 – Procedimento unico di conferenza di servizi

Articolo 11 - Interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti

TITOLO III – SANZIONI

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Elda Traverso)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

5/7/11

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA

P..... C..... C.....

L'ISTRUTTORE

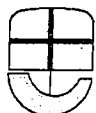
(Patrizia Dallasta)

DDL SUAP

PAGINA : 1

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

SCHEMA N. NP/11662
DEL PROT. ANNO.....2011



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi
Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione - Settore

Articolo 12 – Sanzioni

TITOLO IV - Norme TRANSITORIE E FINALI

Articolo 13 – Norma finanziaria

Articolo 14 – Norme Transitorie

Articolo 15 – Abrogazione di norme

Allegato 1 - Elenco interventi urbanistico edilizi per edifici ed impianti e relative pertinenze destinati alle attività indicate all'art. 1, comma 3, lettere a), b), c), d) soggetti a SCIA (articolo 7)

Allegato 2 - Elenco Interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria per edifici ed impianti e relative pertinenze destinati alle attività indicate all'art. 1, comma 3, lettere a), b) e c) (Articolo 9)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Elda Traverso)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott.ssa Laura Mussi)

5-7-2011

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. Daniele Zavanova)

5/7/11

Data - IL SEGRETARIO

5.07.2011

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

**SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA**

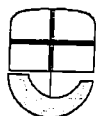
P..... C..... C.....
DISTRUTTORI
(Patrizia Calabrese)

CODICE PRATICA

DDL SUAP

PAGINA : 2

COD. ATTO: DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E RIORDINO DELLO SPORTELLO UNICO****TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 1**
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, anche in attuazione dell'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, per la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito in legge 6 agosto 2008, n.133, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive), nonché dei principi individuati nella comunicazione della Commissione dell'unione Europea del 25 giugno 2008 (Pensare anzitutto in piccolo – uno "Small Business Act" per l'Europa [Com (2008)394]) definisce la disciplina per l'esercizio delle attività produttive, il riordino dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) e le procedure urbanistiche ed edilizie per l'apertura, la modifica e lo sviluppo di impianti produttivi.
2. La presente legge persegue in particolare i seguenti obiettivi:
 - a) riconoscere il contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e della prosperità economica;
 - b) garantire la libertà di iniziativa economica, di stabilimento e di prestazione di servizi in conformità ai principi riconosciuti dall'Unione europea;
 - c) definire un quadro normativo volto a favorire lo sviluppo delle imprese;
 - d) valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, adeguando l'attività della pubblica amministrazione alle loro esigenze;
 - e) garantire il diritto delle imprese ad operare in un quadro normativo certo, riducendo al minimo i margini di discrezionalità della pubblica amministrazione;

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Elda Traverso)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott.ssa Laura Mussi)

5-7-2011

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. Daniela Casanova)

5/7/11

Data - IL SEGRETARIO

5.07.2011

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

**SETTORE STAFF CENTRALE
F. SERVIZI GIUNTA**

P. C.

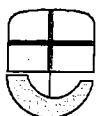
INSTRUTTORE

(Patrizia Dall'asta)

DDL SUAP

PAGINA : 3

COD. ATTO: DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



- f) attivare il processo e le condizioni per la progressiva riduzione degli oneri amministrativi delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese in conformità a quanto previsto dalla normativa europea;
- g) creare le condizioni per la partecipazione e l'accesso delle imprese alle politiche pubbliche attraverso l'innovazione tecnologica ed informatica, quale strumento per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione:
- a) per le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistico-ricettive, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, le attività socio-assistenziali e sanitarie, le strutture sportivo-ricreative ;
- b) per i procedimenti aventi ad oggetto gli impianti e le infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili funzionali o comunque connesse ad attività produttive già esistenti;
- c) per gli allacciamenti ai servizi di rete dell'energia, del gas e della telefonia e per gli impianti di telecomunicazione;
- d) per le opere di manutenzione straordinaria e di miglioramento o maggiore efficienza degli impianti esistenti nell'ambito di infrastrutture ferroviarie, autostradali e portuali.

TITOLO II - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**CAPO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE****Articolo 2**

(Sportello unico per le attività produttive)

1. Il SUAP costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio.
2. Il SUAP è obbligatorio e ha funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Elida Traverso)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott.ssa Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

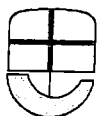
(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

5-7-2011

AUTENTICAZIONE COPIE**CODICE PRATICA****ATTO**
**SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA**
P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dallasta)

DDL SUAP



stesso, ivi comprese quelle preposte alla tutela dell'ambiente, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumità.

3. L'incaricato del Comune per la gestione del SUAP è responsabile del procedimento unico, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie, nonché le procedure di definizione delle sanatorie previste dalle vigenti normative paesaggistiche e urbanistico-edilizie.
4. Il SUAP può costituire punto unico di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi.

Articolo 3

(Svolgimento del procedimento in via telematica)

1. Tutte le domande relative all'insediamento e all'esercizio di attività produttive, le dichiarazioni, nonché i relativi documenti allegati, compresi quelli relativi al titolo edilizio, sono presentati in via telematica al SUAP competente per territorio.
2. I SUAP, la Regione, gli Enti dipendenti dalla regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti utilizzano la rete regionale dei SUAP di cui all'articolo 4 per lo svolgimento in via telematica dell'intero procedimento.

Articolo 4

(Rete regionale dei SUAP)

1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 8 giugno 2011, n.13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) realizza una organizzazione dedicata della rete degli SUAP, per il loro collegamento e per la trasmissione per via telematica degli atti tra i SUAP e tra i SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:
 - a) mette a disposizione gli strumenti per garantire l'interoperabilità applicativa e l'accesso alle banche dati richieste per l'esercizio degli SUAP;
 - b) sviluppa azioni tecnologiche e applicative per attuare l'interoperabilità fra il proprio sistema informativo e il proprio portale per le imprese con il servizio nazionale portale "impresainungiorno", in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, del d.p.r. 160/2010;

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Elda Traverso)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott.ssa Laura Mussi)

5-7-2011

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. Daniele Casanova)

5/7/11

Data - IL SEGRETARIO

5.07.2011

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA

P..... C..... C.....

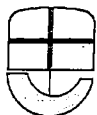
L'ISTRUTTORE

(Patrizia Daliasta)

DDL SUAP

PAGINA : 5

COD. ATTO: DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



- c) stipula con le Autorità centrali accordi di servizio per poter agire in qualità di "intermediario strutturale" a beneficio delle autonomie locali della Liguria, attraverso il nodo regionale di cooperazione applicativa. Tali accordi sono vincolanti anche per gli enti del settore regionale allargato e gli enti locali che intervengono nei procedimenti.

Articolo 5

(Tavolo di coordinamento regionale della rete dei SUAP)

1. La Giunta regionale istituisce un tavolo di coordinamento regionale composto dai rappresentanti degli enti locali territoriali e dai rappresentanti del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale tavolo si articola in gruppi tecnici per l'esame dei diversi settori di intervento composti anche da soggetti designati dagli altri enti ed amministrazioni coinvolte nei procedimenti esaminati.
2. Il tavolo di coordinamento promuove le opportune iniziative di consultazione e collaborazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei professionisti e le Agenzie per le imprese di cui al Decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese a norma dell'articolo 38, comma 4, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
3. Il tavolo di coordinamento regionale della rete dei SUAP svolge compiti di indirizzo e coordinamento, nonché attività di monitoraggio per:
 - a) la diffusione di interpretazioni normative e prassi applicative uniformi e condivise;
 - b) la semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;
 - c) l'adeguamento alle modalità telematiche di gestione delle istruttorie degli SUAP;
 - d) la realizzazione dei processi di innovazione tecnologica.

Articolo 6

(Banca dati regionale SUAP)

1. La Regione, avvalendosi del tavolo di coordinamento della rete degli SUAP, assicura la realizzazione e l'aggiornamento di una banca dati regionale SUAP che contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale. La banca dati contiene anche le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa *Rida Traverso*)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott.a *Laura Mussi*)

5-7-2011

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. *Daniela Casanova*)

Data - IL SEGRETARIO

5.07.2011

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

**SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA**

DDL SUAP

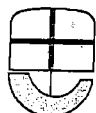
P..... C..... C.....

ISTRUTTORE

(*Patrizia Dallasta*)

PAGINA : 6

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



2. La banca dati registra le fasi dei procedimenti avviati presso i singoli SUAP, con modalità tali da non consentire l'individuazione dei soggetti interessati.
3. La Regione promuove la stipula di convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le amministrazioni statali che intervengono nei procedimenti.
4. La Giunta regionale definisce le modalità di organizzazione e di gestione della banca dati, di implementazione della stessa da parte degli enti coinvolti nei procedimenti, nonché le modalità di accesso alla banca dati da parte di soggetti pubblici e privati.

CAPO II - PROCEDURE URBANISTICO-EDILIZIE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Articolo 7

(SCIA per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive)

1. Il procedimento automatizzato mediante presentazione al SUAP di SCIA ai sensi dell'art. 5 del DPR 160/2010 può essere applicato per l'esecuzione degli interventi di cui all'Allegato 1 (Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA) che siano conformi alla disciplina urbanistica e territoriale, alle normative igienico-sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi, che non richiedano il rilascio di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati di pubbliche amministrazioni e che non interessino aree od immobili soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, salvo il caso in cui l'interessato disponga già degli atti amministrativi necessari e li produca unitamente alla SCIA.
2. Relativamente agli interventi di cui all'Allegato 1 lettere d), e), f), g) numeri 2, 3, 5, 6, 7, h bis), i), j), k), l), m) la SCIA deve essere corredata dalla relazione tecnica e dagli altri elaborati previsti nell'art. 21, comma 3, della legge regionale 6 giugno 2008 n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e s.m., nonché dalla ricevuta del pagamento del contributo di costruzione in caso di interventi che comportino incremento del carico urbanistico, come definito dall'art. 38 della medesima l.r. 16/2008 e s.m. .
3. Per gli interventi di cui alla lettera h bis) di cui all'Allegato 1 inerenti impianti di teleradiocomunicazione la SCIA deve essere corredata dalle attestazioni in merito al rispetto

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Ida Traverso)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott.a Laura Mussi)

5-7-2011

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. Daniele Casanova)

5/7/11

Data - IL SEGRETARIO

S. 07. 2011

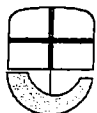
ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Pallasta)

CODICE PRATICA

DDL SUAP



della vigente normativa in materia di inquinamento elettromagnetico e la stessa deve essere comunicata ad ARPAL per le verifiche di competenza. L'ARPAL segnala al SUAP gli eventuali elementi di contrasto con la suddetta normativa riscontrati in esito a tali verifiche entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della SCIA.

4. In caso di accertamento di carenza dei presupposti e dei requisiti della SCIA o di sua inesattezza il responsabile del SUAP nel termine di 30 giorni dal ricevimento della SCIA adotta provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività ordinando contestualmente la rimozione delle opere già eseguite se non ammissibili ovvero la loro riduzione a conformità, adottando, altresì, eventuali provvedimenti in via di autotutela e di segnalazione all'Autorità Giudiziaria di falsità di dichiarazioni od autocertificazioni prodotte.
5. Resta fermo comunque il potere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia di competenza del Comune interessato e in via sostitutiva delle Amministrazioni Provinciali. In caso di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 43, comma 1 della l.r. 16/2008 e s.m..
6. La SCIA di cui al presente articolo sostituisce la comunicazione di avvio dell'attività di cui all'art. 21 commi 2 e seguenti della l.r. n. 16/2008 e s.m.
7. L'elenco degli interventi edilizi di cui all'Allegato 1 può essere modificato con deliberazione della Giunta Regionale, in adeguamento a sopravvenute disposizioni statali e regionali.

Articolo 8

(Interventi urbanistico-edilizi rientranti nell'Allegato 1 comportanti rilascio di autorizzazioni, pareri e altri atti di assenso)

1. Nel caso in cui per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1 sia richiesto il preventivo rilascio di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati di competenza di amministrazioni pubbliche e qualora l'interessato non disponga già degli atti amministrativi necessari e li produca unitamente alla SCIA, l'interessato presenta apposita istanza al SUAP per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 3 e 10.
2. A seguito dell'acquisizione o della formazione per silenzio-assenso dei titoli abilitativi o degli atti necessari, l'istanza di cui al c.1 acquista efficacia di SCIA.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Elda Traverso)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott.ssa Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

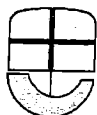
**SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA**P. C. C.
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dell'Alba)

CODICE PRATICA

DDL SUAP

PAGINA : 8

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



Articolo 9

(DIA Obbligatoria per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive e
procedimento di conferenza di servizi)

1. Ove le istanze presentate al SUAP ai sensi dell'art. 7 del DPR 160/2010 prevedano la realizzazione degli interventi edilizi di cui all'Allegato 2 (Interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria e a procedimento di conferenza di servizi) che siano conformi alla disciplina urbanistico-edilizia e territoriale, alla vigente programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione ed alle normative igienico-sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi, gli stessi sono realizzabili mediante DIA obbligatoria contenente la documentazione prevista nell'articolo 26, commi 2 e 3 della l.r. n. 16/2008 e s.m. nonché nell'art. 28, comma 12 della medesima legge regionale limitatamente alle opere concernenti linee ed impianti per il trasporto la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di cui alla lettera e) dell'Allegato 2. Per gli interventi relativi alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla lettera f) dell'Allegato 2 alla DIA sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete.
2. I lavori edilizi oggetto della DIA obbligatoria possono essere iniziati decorso il termine di trenta giorni dalla relativa presentazione. Nel medesimo termine il responsabile del SUAP può notificare all'interessato ordine motivato di non effettuare il previsto intervento laddove riscontri l'assenza delle condizioni dichiarate all'atto della presentazione della DIA nel rispetto delle disposizioni previste nell'art. 26 della l.r. 16/2008 e s.m.
3. Nel caso gli interventi oggetto dell'istanza di cui al comma 1 richiedano il rilascio di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati di competenza di amministrazioni pubbliche per il cui rilascio sia previsto un termine inferiore a novanta giorni fino all'acquisizione di tali atti la DIA obbligatoria è priva di effetti e l'interessato non può dare inizio ai lavori. A tal fine il responsabile del SUAP:
 - a) può indire una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m. per acquisire tali atti, da concludersi nel termine di trenta giorni dall'indizione della conferenza;

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Elda Traverso)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott.a Laura Mussi)

5-7-2011

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

5.7.2011

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

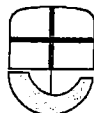
CODICE PRATICA

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Pallasta)

DDL SUAP

PAGINA : 9

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



- b) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi, conclude in ogni caso il procedimento considerando acquisito l'assenso di tali amministrazioni dando atto che la DIA obbligatoria è divenuta efficace con conseguente facoltà di inizio dei lavori.
4. L'elenco degli interventi edilizi di cui all'Allegato 2 può essere modificato con deliberazione della Giunta Regionale, in adeguamento alle sopravvenute disposizioni statali e regionali.

Articolo 10

(Procedimento unico di conferenza di servizi)

1. Ferme restando le procedure di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1 (Testo unico in materia di commercio) relative alle attività commerciali **e di cui all'articolo 29 della l.r. 16/2008 e s.m.**, l'interessato presenta istanza al SUAP ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 160/2010 per la realizzazione di:
 - a) interventi edilizi soggetti a rilascio di permesso di costruire, in quanto non rientranti tra le opere soggette a DIA obbligatoria a norma dell'art. 9;
 - b) interventi edilizi soggetti a DIA obbligatoria che comportino l'acquisizione di autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati di competenza di diverse amministrazioni pubbliche per il cui rilascio sia previsto un termine superiore a novanta giorni;
 - c) interventi edilizi soggetti a procedure di VIA o di verifica-screening.
2. Nei casi di cui al comma 1 il responsabile del SUAP è tenuto a:
 - a) indire entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m. e i. da concludersi nel termine di 90 giorni dalla relativa indicazione;
 - b) inserire nel sito istituzionale del SUAP e del Comune interessato l'istanza presentata.
3. Ove le istanze di cui al comma 1 comportino l'approvazione di interventi urbanistico-edilizi in variante agli atti di pianificazione territoriale ed agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia, tali istanze devono essere corredate da una dettagliata relazione delle opere e delle attività da realizzare e del loro rapporto con la disciplina territoriale ed urbanistica e con le normative in materia paesistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro e degli impianti.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Elida Traverso)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott.ssa Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

S. 07. 2011

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

**SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA**

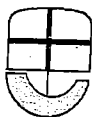
DDL SUAP

P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dallasta)

PAGINA : 10

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

SCHEMA N.NP/11662
DEL PROT. ANNO.....2011



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi
Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione - Settore

4. Il SUAP, accertata la procedibilità dell'istanza, convoca entro i successivi dieci giorni la conferenza di servizi referente ai sensi degli artt. 14 e ss della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, invitando ogni Amministrazione interessata per l'illustrazione del progetto e l'avvio della relativa istruttoria.
5. Gli atti presentati nel corso della conferenza di servizi in seduta referente ed il relativo verbale sono depositati a cura del Comune interessato a libera visione del pubblico per un periodo di tempo di almeno quindici giorni consecutivi, previo avviso sul sito istituzionale del SUAP e del Comune e su almeno un giornale quotidiano a diffusione regionale, al fine della presentazione nello stesso periodo di eventuali osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse.
6. Entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla data di svolgimento della conferenza referente, lo SUAP può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti necessari ai fini istruttori, con conseguente sospensione del termine di cui al comma 7.
7. Il procedimento è concluso mediante conferenza di servizi in seduta deliberante da effettuarsi entro il termine di novanta giorni dalla data della conferenza referente. Nei casi di cui al comma 3 la determinazione da concordarsi in conferenza deliberante deve essere preceduta dall'acquisizione dell'assenso degli organi regionali, provinciali e comunali competenti in materia paesistica, urbanistica ed ambientale.
8. La determinazione da concordarsi in sede di conferenza deliberante, sostituisce a tutti gli effetti le intese, i concerti, i nulla osta, le autorizzazioni, le approvazioni o gli assensi comunque denominati delle Amministrazioni pubbliche interessate diverse da quelle di cui al comma 7 e contiene anche la pronuncia sulle eventuali osservazioni pervenute.
9. Delle determinazioni conclusive assunte dalla conferenza dei servizi è data notizia a cura del SUAP mediante avviso, recante l'indicazione della sede di deposito degli atti approvati, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel sito istituzionale del SUAP e del Comune interessato.
10. Ove gli interventi edilizi siano soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale o di verifica-screening le istanze di cui al comma 1 devono essere corredate dall'istanza di attivazione della procedura di VIA o di verifica screening da inviare alla Regione e la relativa pronuncia, da rendersi nel rispetto dei termini previsti dalla normativa regionale, confluisce nel procedimento di conferenza di servizi; in tali casi il termine per la conclusione del procedimento di conferenza di servizi è elevato a 150 giorni.
11. Ove la pronuncia regionale di VIA o di verifica screening contenga prescrizioni che comportino l'adeguamento del progetto, la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 10 è sospesa fino alla consegna degli atti contenenti l'adeguamento stesso.

Articolo 11

(Interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti)

1. Gli insediamenti produttivi esistenti destinati ad attività artigianali, industriali ubicati in lotti contigui di estensione non superiore a 30.000 mq, agricole ed agrituristiche, ad alberghi tradizionali e ad attività socio-assistenziali e commerciali, con esclusione delle grandi strutture di vendita, possono

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Elida Traverso)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott.ssa Laura Mussi)

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Laura Mussi)

ATTO

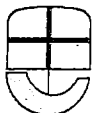
PAGINA : 11

AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dallasta)

CODICE PRATICA

DDL SUAP

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



essere ampliati mediante interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia e di nuova costruzione da realizzare all'interno del lotto di proprietà alle seguenti inderogabili condizioni:

- a) contestuale ammodernamento tecnologico degli impianti, miglioramento della qualità degli ambienti di lavoro e dell'aspetto esteriore delle costruzioni;
- b) conformità alla destinazione d'uso prevista dalla pianificazione urbanistica comunale, salvi i casi di ampliamenti da localizzare in area contigua, purchè di superficie non superiore al 30% del lotto su cui insiste l'attività produttiva esistente, avente destinazione d'uso diversa e comunque non gravata da vincoli di inedificabilità assoluta in base a normative statali o regionali od atti di pianificazione urbanistica o territoriale;
- c) conformità alla vigente programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione e per le medie strutture di vendita l'intervento di ampliamento deve prevedere la demolizione e ricostruzione dell'intera struttura esistente;
- d) conformità ai parametri dell'altezza e delle distanze minime dalle costruzioni stabiliti dalla pianificazione urbanistica comunale o dalla vigente legislazione in materia per l'area in cui ricade l'attività produttiva oggetto di ampliamento, e laddove non siano fissati limiti di altezza, non oltre l'altezza massima delle costruzioni esistenti nell'insediamento produttivo oggetto di intervento, con esclusione degli eventuali impianti tecnologici necessari per il funzionamento dell'attività;
- e) conformità con la disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, dei Piani di Bacino e dei Piani Regolatori Portuali; in presenza di discipline che stabiliscono parametri massimi di impermeabilizzazione del suolo, gli interventi di ampliamento delle attività produttive esistenti possono, in alternativa all'applicazione di tali discipline, adottare modalità esecutive tali da assicurare la ritenzione temporanea delle acque piovane attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
- f) salvaguardia delle alberature di pregio presenti nell'area di intervento;
- g) negli ampliamenti degli insediamenti industriali ed artigianali, lungo i confini a contatto con insediamenti a destinazione d'uso diversa da quella produttiva, siano poste a dimora alberature d'alto fusto per la mitigazione degli impatti visivi;
- h) per gli ampliamenti degli alberghi e delle strutture socio-assistenziali la progettazione architettonica degli interventi assicuri un armonico inserimento rispetto alla costruzione esistente;

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa) Elda Traverso

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott.ssa) Laura Mussi

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

5-7-2011

5.07.2011

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

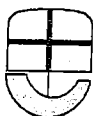
CODICE PRATICA

**SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA**
P. C. C.
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dallasta)

DDL SUAP

SCHEMA N.NP/11662

DEL PROT. ANNO.....2011

**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi
Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione - Settore

- i) per gli ampliamenti degli edifici utilizzati per l'attività di agriturismo siano rispettate le tipologie edilizie degli edifici esistenti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali entro soglie percentuali predeterminate e sono realizzabili mediante presentazione al SUAP di DIA obbligatoria in deroga alla disciplina dei piani urbanistici e territoriali vigenti e/o operanti in salvaguardia, fatto salvo in ogni caso il rispetto della dotazione dei parcheggi pertinenziali previsti dalla disciplina urbanistico comunale nonché della dotazione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria per il soddisfacimento degli standard urbanistici necessari da regolare in apposito atto convenzionale da allegare alla DIA obbligatoria e contenente gli impegni del soggetto attuatore nonché le modalità, i termini per l'esecuzione delle opere non oltre quelli di validità della DIA e le garanzie per la loro realizzazione. In tale ipotesi l'efficacia della DIA resta sospesa fino all'avvenuta stipula con il Comune dell'atto convenzionale.
3. Negli insediamenti industriali esistenti su lotti di estensione superiore a 30.000 mq possono essere assentiti, con le modalità procedurali di cui al comma 2 e nel rispetto delle condizioni previste ai commi 1 e 2, interventi edilizi di ampliamento delle costruzioni esistenti fino al 20% della superficie coperta finalizzati allo sviluppo dell'attività produttiva.
4. La destinazione d'uso urbanistica degli edifici oggetto degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 aventi ad oggetto attività artigianali, industriali, agricole, agrituristiche e commerciali deve essere mantenuta per venti anni sulla base dell'atto convenzionale da allegare alla DIA obbligatoria e da trascrivere nei registri immobiliari entro la data di ultimazione dei lavori, pena l'inefficacia della DIA; per gli interventi di ampliamento aventi ad oggetto alberghi tradizionali e strutture socio-assistenziali, il vincolo di destinazione d'uso urbanistica deve essere mantenuto per trenta anni con le stesse modalità in precedenza indicate.

TITOLO III - SanzioniArticolo 12
(Sanzioni)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Elda Traverso)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott.ssa Laura Mussi)

5/7/2011

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. Daniele Casanova)

5/7/11

Data - IL SEGRETARIO

5.07.2011

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

SETTORE STAFF CENTRALE

F. SERVIZI GIUNTA

P. C. C.

L'ISTRUTTORE

(Patrizia Dallasta)

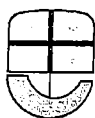
DDL SUAP

PAGINA : 13

COD. ATTO: DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

SCHEMA N.NP/11662

DEL PROT. ANNO.....2011



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi
Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione - Settore

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle specifiche normative nelle diverse materie, e dall'articolo 19, comma 6 della L. 241/1990 e s.m.e.i. l'esecuzione di interventi urbanistico-edilizi in violazione delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 10 della presente legge od in difformità dalla SCIA o dal titolo abilitativo formatosi, è assoggettata alle sanzioni amministrative stabilite dalle vigenti normative di settore interessate.

TITOLO IV – Norme transitorie e finali

Articolo 13

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, si provvede, ai sensi della l.r. 13/2011, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio, all'U.P.B. 18.204 "Spese per il sistema informativo regionale".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 14

(Norme transitorie)

1. La Giunta regionale istituisce il Tavolo di coordinamento regionale della rete dei SUAP di cui all'articolo 5 entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto più favorevoli, anche nei confronti delle istanze presentate ai sensi del capo VI della l.r. 24 marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal D.lgs. n. 112/1998 nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale") il cui procedimento alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora giunto a conclusione.

Articolo 15

(Abrogazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
 - a) i capi V e VI della l.r. 9/1999;
 - b) ogni altra norma regionale incompatibile con la stessa.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa E. Traverso)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott.ssa Laura Maggi)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. S. 07. 2011)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA

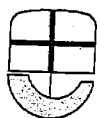
P.....C.....C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dallasta)

CODICE PRATICA

DDL SUAP

PAGINA : 14

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



Allegato 1 – Elenco interventi urbanistico edilizi per edifici ed impianti e relative pertinenze destinati alle attività indicate all'art. 1, comma 3, lettere a), b), c), d) soggetti a SCIA (articolo 7)

- a) Occupazioni di suolo mediante deposito di merci o di materiali;
- b) realizzazione di impianti per attività all'aperto;
- c) installazione di manufatti, diversi dai manufatti di cantiere, di qualunque genere e destinazione non infissi stabilmente al suolo e finalizzati a soddisfare dimostrate esigenze temporaneamente circoscritte e la cui durata non sia superiore a sei mesi e non superiore a due anni per i manufatti funzionali all'attività cantieristica navale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e) della l.r. n. 16/2008 e s.m, da rimuovere comunque alla scadenza della durata delle attività;
- d) opere temporanee per attività di ricerca in sottosuolo che abbiano carattere geognostico da eseguire in aree interne al centro edificato;
- e) opere da realizzare all'interno degli edifici sempreché non comportino pregiudizio alla funzionalità degli elementi strutturali portanti interessati, aumento del numero delle unità immobiliari o modifiche della destinazione d'uso;
- f) realizzazione all'interno del perimetro degli insediamenti nonché nell'ambito di infrastrutture ferroviarie, autostradali e portuali di impianti ed opere di manutenzione straordinaria per il rispetto delle normative ambientali, igienico-sanitarie e di sicurezza nelle lavorazioni ed il miglioramento o la maggiore efficienza degli impianti esistenti, sempreché non comportanti aumento delle superfici agibili di calpestio né mutamento delle destinazioni né modifiche della loro tipologia edilizia;
- g) interventi per l'installazione di:
 - 1) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della copertura degli edifici, purché di superficie non superiore a quella della copertura stessa;
 - 2) pannelli solari fotovoltaici di qualsiasi potenza da realizzare sugli edifici e sulle infrastrutture esistenti anche con caratteristiche diverse da quelle di cui al punto 1e impianti solari termici a servizio di edifici od insediamenti produttivi esistenti da ubicare sugli edifici o sugli impianti ovvero sui relativi immobili di pertinenza;

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Elva Traverso)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. Laura Mussi)

5-7-2011

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. Daniele Casanova)

5/7/11

Data - IL SEGRETARIO

5.07.2011

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA

DDL SUAP

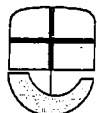
P..... C..... C.....

L'ISTRUTTORE

(Patrizia Daliastra)

PAGINA : 15

COD. ATTO: DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



- 3) impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui al punto precedente , realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per utilizzo nei medesimi edifici;
- 4) generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m. e diametro non superiore a 1 mt.. e di impianti di rilevazione anemometrica mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, da rimuovere alla fine della campagna di misurazione e comunque entro il termine di trentasei mesi;
- 5) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione massima inferiore a 50 KWe (micro generazione);
- 6) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, diversi da quelli di cui al punto precedente, aventi capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, da realizzare all'interno di edifici esistenti purchè non comportanti alterazione dei volumi o delle superfici , modifiche delle destinazioni d'uso , non riguardino le parti strutturali dell'edificio , non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;
- 7) impianti idroelettrici e geotermoelettrici, aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, da realizzare in edifici esistenti purchè non comportanti alterazione dei volumi o delle superfici , modifiche delle destinazioni d'uso , non riguardino le parti strutturali dell'edificio , non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;
- h) impianti di teleradiocomunicazione con potenza massima fino a 7 watt o anche superiore a tale potenza ove prevedano la sola modifica della frequenza o la riduzione di potenza;
- h bis) impianti di teleradiocomunicazione non rientranti nell'ipotesi di cui alla lettera h) e con potenza massima fino a 20 watt;
- i) allacciamenti alle reti di distribuzione di telefonia fissa, dell'energia elettrica e del gas;
- j) interventi di restauro o risanamento conservativo nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali della costruzione preesistente, compresi delle opere di eliminazione di superfetazioni e di ripristino dei caratteri architettonici originari, e non comportanti modifiche della destinazione d'uso dell'intera costruzione ;

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Elda Traverso)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott.ssa Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. S. D. 2011)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

**SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA**

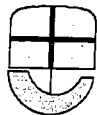
P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Delfesta)

CODICE PRATICA

DDL SUAP

SCHEMA N.NP/11662

DEL PROT. ANNO.....2011



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi
Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione - Settore

- k) mutamenti di destinazione d'uso senza opere edilizie e che comportino il passaggio a diverse categorie di funzioni come definite dalla l.r. n. 25/1995 e s.m.;
- l) mutamenti di destinazione d'uso con opere edilizie meramente interne e che non comportino incremento del volume urbanistico o della superficie agibile come definita nell'art. 67 della l.r. n. 16/2008 e s.m.;
- m) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- n) le opere di sistemazione di aree, ivi compresi i parcheggi a raso anche non pertinenziali, non comportanti realizzazione di nuove costruzioni.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Rita Traverso)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott.ssa Laura Mussi)

5-7-2011

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. Daniele Casanova)

5/7/11

Data - IL SEGRETARIO

5.07.2011

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

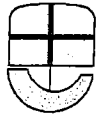
CODICE PRATICA

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P.....C.....C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Gallasta)

DDL SUAP

PAGINA : 17

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**Allegato 2 – Elenco Interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria per edifici ed impianti e relative pertinenze destinati alle attività indicate all'art. 1, comma 3, lettere a), b) e c) (Articolo 9)**

- a) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo comportanti modifiche all'esterno dell'edificio o dell'impianto volte alla realizzazione di locali accessori o tecnici per gli impianti tecnologici necessari alle attività in esercizio o per il rispetto delle normative di settore e in materia di risparmio energetico;
- b) gli interventi di ristrutturazione edilizia ivi compresi quelli di demolizione e successiva ricostruzione, comportanti anche modifiche all'esterno dell'edificio;
- c) la realizzazione dei parcheggi privati pertinenziali ai sensi dell'art. 9, comma 1 della L. n. 122/1989 e s.m. e di quelli pertinenziali realizzabili in sottosuolo ;
- d) le opere di natura pertinenziale come definite all'articolo 17 della l.r. n. 16/2008 e s.m. , semprechè specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica nel rispetto dei parametri dimensionali massimi di cui al comma 4 del medesimo articolo;
- e) le opere relative a linee ed impianti per il trasporto la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica individuate nell' articolo 28, comma 10 della l.r. n. 16/2008;
- f) gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di seguito indicati ed ammessi sotto il profilo urbanistico-edilizio ai sensi dell'art. 29, comma 9 della l.r. n. 16/2008 e s.m.:
- 1) impianti fotovoltaici a terra fino a 20 Kw ;
 - 2) impianti eolici con capacità di generazione fino a 60 Kw;
 - 3) impianti di rilevazione anemometrica mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, da rimuovere comunque alla fine della campagna di misurazione nel caso in cui si preveda una durata della rilevazione superiore a trentasei mesi;
 - 4) impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 100 Kw;
 - 5) impianti alimentati da biomasse , gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, con capacità di generazione fino a 200 Kw.;
 - 6) impianti alimentati da biomasse , gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo con capacità di generazione massima inferiore a 1000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kWt.;
- g) impianti di tele radiocomunicazione con potenza superiore a 20 WATT non rientranti nel campo di applicazione della SCIA;

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Elda Traverso)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott.ssa Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO

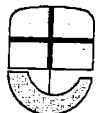
**SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA**
P.....C.....C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Delfino)

DDL SUAP

PAGINA : 18

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

SCHEMA N.NP/11662
DEL PROT. ANNO.....2011



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi
Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione - Settore

- h) l'apposizione di cartelloni pubblicitari e l'installazione di elementi di arredo urbano comportanti opere murarie, realizzati su suolo privato;
- i) la realizzazione di serre e di manufatti accessori funzionali alla conduzione del fondo;
- l) ampliamenti del volume, della superficie utile o di quella coperta di manufatti entro soglie percentuali massime predeterminate dal vigente strumento urbanistico comunale o da leggi speciali di settore;
- m) interventi per lo sviluppo delle attività produttive esistenti previsti dall'articolo 11 della presente legge.

— FINE TESTO —

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Elia Traverso)

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott.ssa Laura Mussi)

5-7-2011

Data - IL DIRIGENTE - Affari Giuridici del territorio - Settore

(Dott. Daniele Casanova)

5/7/11

Data - IL SEGRETARIO

5.07.2011

ATTO

ATTESTO che la presente COPIA, AUTENTICAZIONE COPIE
n. 11662/11 pagine
da me singolarmente firmate, È CONFORME
ALL'ORIGINALE agli atti.
Genova, il



L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dall'asta)

Patrizia Dall'asta

CODICE PRATICA

DDL SUAP

PAGINA : 19

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

